



# COMUNE DI GANGI

Provincia di Palermo

\*\*\*\*\*

CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447

P. Iva 00475910824 - [www.comune.gangi.pa.it](http://www.comune.gangi.pa.it)



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI –**

### **ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14.02.2013

## **INDICE**

Art. 1 Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 Ambito dell'intervento comunale.....	3
Art. 3 Definizioni .....	4
Art. 4 Istituzione della De.C.O.....	4
Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.....	4
Art. 6 Logo De.C.O.....	5
Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.....	5
Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali .....	6
Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O. ....	6
Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo.....	7
Art. 11 Controlli .....	8
Art.12 Sanzioni.....	8
Art. 13 Struttura organizzativa competente.....	9
Art. 14 Iniziative comunali .....	9
Art. 15 Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali.....	9
Art. 16 Tutele e garanzie.....	10
Art. 17 Norme finali.....	10

## **ALLEGATI:**

**Allegato A:** Richiesta registrazione produttori

**Allegato B:** Segnalazione De.C.O.

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Gangi.
2. Il Comune, in forza dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche "l'assunzione di adeguate iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla promozione dei valori e degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle vocazioni del Comune che contano sull'attività, commerciale, agricola, turistica e della sua tradizione storica".
3. A tale scopo l'Amministrazione sostiene iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relativo alle attività agro-alimentari, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti, di quelle specialità locali e loro confezioni, sagre e manifestazioni, che, essendo tipiche del paese di Gangi, rappresentano un vanto per il territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate, anche mediante un'azione di recupero e di rilancio.
4. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Gangi, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni agro-alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole e commerciali del proprio territorio.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

## **Art. 2 Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune di Gangi si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, sono meritevoli di evidenza pubblica, e nel promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.
  - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., etc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per **"prodotto tipico locale"**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di **"tradizionale"**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

### **Art. 4 Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Gangi.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
  - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Gangi. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

### **Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari caratteristici del territorio del Comune di Gangi che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo un apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - b) le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
  - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
  - prodotti di origine animale;
  - piatti tradizionali della cucina gangitana;
  - bevande analcoliche, distillati, vini, liquori e cocktail.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Gangi o i cui titolari sono nati o residenti aventi almeno un genitore nato a Gangi.
7. La De.C.O. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può richiedere la De.C.O. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

#### **Art. 6 Logo De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.
2. Le modalità di ideazione e realizzazione del logo sono definite mediante apposito bando. Tale logo deve riportare le diciture "Denominazione Comunale di Origine" e "Comune di Gangi".

#### **Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere preparati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Gangi ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. I prodotti devono essere preparati e confezionati da titolari che siano nati o residenti aventi almeno un genitore nato a Gangi; si considerano nati nel territorio del Comune di Gangi tutti coloro che, pur essendo nati altrove, immediatamente dopo la nascita hanno avuto residenza nel Comune di Gangi. In caso di cooperative, associazioni, società, i componenti, per almeno il 50%, devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi sopra indicati.
2. La Denominazione Comunale (De.C.O.) può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, individuabile nell'allegato "B" del presente Regolamento.
5. Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento:
  - a) al nome del prodotto;
  - b) alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
  - c) ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, e all'imballaggio dei prodotti;
  - d) alla descrizione dei locali di lavorazione.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

#### **Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco, che ne fa parte di diritto, o da un suo Delegato e composta da un esperto del settore agro-alimentare e/o gastronomico locale, da un esperto del settore commerciale, da un esperto operatore del settore turistico e dal Responsabile della struttura comunale di cui all'art. 13.

2. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.
4. Funge da Segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della De.C.O.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.
10. La decisione di iscrivere i prodotti nel registro De.C.O. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale, che approverà contestualmente le schede identificative o i disciplinari dei singoli prodotti che saranno vincolati per la concessione della De.C.O.
11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la caratteristica locale.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura è sottoposta anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

#### **Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso della denominazione e del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 9
4. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione e del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
7. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

#### **Art. 11 Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati dalla Polizia municipale. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro-alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della De.C.O.
2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

#### **Art.12 Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
  - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.



2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

### **Art. 13 Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali, istituiti o da istituire.
3. Il Responsabile della struttura è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all'art.5.
4. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 14 Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle De.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Gangi", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

### **Art. 15 Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali**

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

#### **Art. 16 Tutele e garanzie**

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 17 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.

**ALLEGATO A - RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI**

Al Signor Sindaco del  
Comune di Gangi  
Ufficio \_\_\_\_\_  
**S E D E**

Il/La sottoscritto/a , \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della società

C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

ragione sociale \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

costituita con atto del \_\_\_\_\_ a rogito Notaio \_\_\_\_\_

repertorio \_\_\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

di voler aderire al progetto, intrapreso dal Comune di Gangi volto alla creazione di \_\_\_\_\_ che identificherà e promuoverà il territorio comunale ed i suoi prodotti alimentari.

**A tal fine**

**consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti**

**il sottoscritto dichiara**

che la produzione dell'alimento sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel territorio del Comune di Gangi e più precisamente nei locali autorizzati siti in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Resta in attesa di essere convocato presso l'Ufficio Commercio per sottoscrivere il prescritto disciplinare necessario all'avvio della produzione, in assenza del quale non è possibile avvalersi del marchio di proprietà del Comune di Gangi.

Gangi li, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati: documento di identità in corso di validità.

**ALLEGATO B – SEGNALAZIONE De.C.O.**

Al signor Sindaco  
del Comune di **Gangi**

**Oggetto:** Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
nella qualità di:

- titolare dell'omonima impresa individuale
- legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
avente sede legale a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

**SEGNALA**

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: \_\_\_\_\_

area geografica di produzione: \_\_\_\_\_

luogo di lavorazione: \_\_\_\_\_

ditte produttrici (se conosciute): \_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Gangi li, \_\_\_\_\_

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, etc.).